

A.S. 162 NT

EMENDAMENTO

ART. 1

NICITA, DE CRISTOFARO, FLORIDIA Barbara, FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 1-bis. Disposizioni sulla missione di servizio pubblico della RAI nell'ambito del Regolamento europeo per la libertà dei media

1. Ai sensi del Regolamento Europeo per la Libertà dei Media il fornitore di media digitali di servizio pubblico è la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.. Essa è una società a controllo pubblico che appartiene ai cittadini i quali ne esercitano il controllo nelle forme e nei modi appresso indicati ed ha per missione principale quella di educare, informare, intrattenere tutti i cittadini italiani ed europei nell'era digitale, garantendo loro quanto necessario per la trasformazione in atto, promuovendo la coesione sociale, territoriale, linguistica e l'integrazione, diventando -in stretta cooperazione con gli altri Digital Media Service di Servizio Pubblico europei e con il sistema educativo nazionale- il punto di riferimento nella vasta offerta esistente su Internet, offrendo un'alternativa italiana ed europea protetta, sicura ed affidabile alle piattaforme internet globali e alla desertificazione dei media tradizionali. Data la sua natura di prima industria culturale e di presidio della sovranità digitale del paese, la RAI ha anche il mandato di promuovere e sostenere la cultura, la produzione nazionale audiovisiva e i servizi digitali, promuovere la lingua, la cultura e la visione italiana in Europa e quella italiana ed europea nel mondo.
2. Per l'esercizio della missione, sono garantiti alla Rai Radiotelevisione Italiana il finanziamento stabile, pluriennale e prevedibile; la prominenza, la accessibilità su tutte le piattaforme distributive e su tutti i mezzi di diffusione, in particolare quelli free-to-air o equivalenti. La Rai garantisce altresì la tutela assoluta dei dati dei cittadini, la qualità di tutta la sua offerta, la comprensione e conoscenza del mondo, l'imparzialità e il pluralismo dell'informazione, la distribuzione dei suoi contenuti e servizi su tutti i mezzi disponibili.
3. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è gestito attraverso un contratto nazionale di Attività e Risorse nonché sulla base di contratti Attività e Risorse regionali e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni dieci anni, dopo una consultazione pubblica avviata dalla RAI con tutti gli interlocutori coinvolti direttamente nella sua missione che dovrà avvenire almeno un anno prima della scadenza prevista. Nei nuovi contratti possono essere aggiunte con l'accordo della RAI nuove funzioni o articolazioni delle missioni principali, previa indicazione chiara delle nuove risorse necessarie per poterle espletare per tutta la vigenza dell'accordo.

A.S. 162 NT

EMENDAMENTO

ART. 2

NICITA, FLORIDIA Barbara, FREGOLENT, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire il capoverso «7-bis,» con il seguente:

«7-bis. In conformità con l'articolo 5 del Regolamento UE 2024/1083, la missione dei fornitori di media di servizio pubblico è stabilita dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con la maggioranza dei due terzi dei componenti»

Motivazione:

L'emendamento specifica, in riferimento all'articolo 5 del regolamento UE del 2024/1083, che la missione ovvero il compito, l'incarico dei fornitori di media di servizio pubblico è stabilita dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

la formulazione dell'emendamento sposta fuori dalla Commissione la materia del contratto di Servizio e introduce, per contro, la competenza di formulazione della Missione. Il riferimento è all'articolo 5 del Regolamento UE 2024/1083 che valorizza il nesso fra Missione, Obiettivi, Mezzi. In questo quadro la Missione è una sorta di "legge quadro" rispetto alla quale Obiettivi e Mezzi sono l'equivalente dei "decreti attuativi". Dunque la definizione della Missione da parte della Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza è compatibile con l'indipendenza editoriale e funzionale della Rai in quanto le fornisce il quadro che la definisce e garantisce (mentre è incompatibile con EMFA la vigilanza in corso d'opera sul filo delle polemiche correnti).

A completamento del ruolo post EMFA della Commissione, negli emendamenti all'art 9 del testo base si prevede che sia la Commissione a tenere le audizioni dei designati al ruolo di membri del consiglio di amministrazione.

A.S. 162 NT
EMENDAMENTO

Art. 2

FLORIDIA Barbara, FREGOLENT, DE CRISTOFARO, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esercizio di monitoraggio)

1. L'esercizio di monitoraggio di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, elabora appositi indicatori qualitativi e quantitativi e pubblica i risultati, con cadenza annuale, nel proprio sito web.»

A.S. 162 NT
EMENDAMENTO

ART. 3

DE CRISTOFARO, FLORIDIA Barbara, FREGOLENT, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 1);*
- b) al comma 1, sopprimere la lettera b).*

Motivazione

L'obbligo, ripreso dal comma 1 dell'articolo 5 di EMFA riguarda i fornitori di media di servizio pubblico, e non può essere esteso ai responsabili editoriali privati

A.S. 162 NT
EMENDAMENTO
ART. 5

NICITA, FLORIDIA Barbara, DE CRISTOFARO, FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 1;*
- b) *al comma 1, capoverso «Art. 59-bis», al comma 3, sostituire le parole: «, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» con le seguenti: «Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A.»; al medesimo comma, sopprimere le seguenti parole: «innovazione digitale e il piano editoriale previsto per l'anno successivo»;*

conseguentemente:

all'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sopprimere commi 1, 2, 3, 4, 6, 7

Motivazione

I commi abrogati dell'art. 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 rientrano nella definizione del contratto Attività Risorse di cui all'art 62 del medesimo decreto legislativo come modificato dal presente provvedimento.

A di là degli intenti pur condivisibili, l'obbligo di un canale culturale dedicato senza pubblicità, impone per legge sia un genere di prodotto sia una modalità di diffusione in contrasto con l'indipendenza editoriale e funzionale del fornitore di media di servizio pubblico fissata nell'art 5.1 del Regolamento Europeo 2024/1083. Pur condivisibile negli intenti, rischia di tradursi in un vincolo ingestibile, soprattutto sul piano economico. La soppressione del comma 1 evita rigidità e lascia flessibilità alla Rai. La modifica del comma 3 chiarisce che la responsabilità degli adempimenti resta della Rai, e non genericamente della "concessionaria".

AS 162 NT
EMENDAMENTO

ART. 6

FLORIDIA Barbara, FREGOLENT, DE CRISTOFARO, NICITA

Sopprimere l'articolo

AS 162 NT
EMENDAMENTO
ARTICOLO 6

DE CRISTOFARO, FREGOLENT, NICITA, FLORIDIA Barbara

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:* «a) al comma 1, le parole: “Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all’Autorità, che entro il termine di quindici giorni rilascia un parere tecnico, e, successivamente, alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi” sono sostituite dalle seguenti: “Il bilancio è trasmesso alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”».
- b) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:* «b) “Per l’assolvimento della Missione la Rai Radiotelevisione italiana riceve sulla base di un contratto di Attività e Risorse a base quinquennale e scorrevole anno per anno, il gettito dell’imposta di scopo denominata canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, raccoglie ricavi pubblicitari secondo gli indici di affollamento specificamente disciplinati all’ art 45, paragrafo 1”. Il contratto Attività e Risorse sostituisce lo schema di convenzione e il contratto di servizio di cui alla legge 31 luglio 1997, n 249. articolo 1, comma 6, lettera b), numero 10 della legge 31 luglio 1997, n 249.”».
- c) *sopprimere la lettera c).*

A.S. 162 NT
EMENDAMENTO

Art. 6

FLORIDIA Barbara, DE CRISTOFARO, FREGOLENT, NICITA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Modifica all'articolo 61 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sostituire l'articolo 61 con il seguente:

«Art. 61. – (Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo) – 1. Il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo è assicurato dallo stanziamento di risorse statali determinate sulla scorta degli oneri sostenuti nell'anno solare precedente l'affidamento per la fornitura del suddetto servizio, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.

A.S. 162 NT
EMENDAMENTO

Art. 8

FLORIDIA Barbara, DE CRISTOFARO, FLORIDIA Barbara, FREGOLENT

1. Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

«0a), sostituire il comma 12 con il seguente:

“12. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che, negli ultimi due anni:

- a) ricoprano o abbiano ricoperto la carica di Ministro, vice Ministro o Sottosegretario di Stato;
- b) ricoprano o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
- c) ricoprano o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- d) ricoprano o abbiano ricoperto la carica di consigliere regionale;
- e) ricoprano o abbiano ricoperto ruoli all'interno degli organi direttivi o esecutivi di partiti politici ”;»;

AS 162 NT

EMENDAMENTO

Art. 8

NICITA, FREGOLENT, DE CRISTOFARO, FLORIDIA Barbara

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «per cinque anni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «con mandati individuali per il numero d'anni indicato al successivo punto c) e sono rieleggibili per una sola volta»;*
- b) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*
- c) *al comma 1, lettera c), capoverso «15).» sostituire le lettere a) e b) con le seguenti: «a) due eletti con mandato quinquennale dalla Camera dei deputati e due eletti con mandato quinquennale dal Senato della Repubblica, con la maggioranza dei due terzi; b) uno designato, con mandato quadriennale, dall'ANCI; c) uno designato, con mandato quadriennale dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonomie; d) uno designato, con mandato biennale, dall'assemblea dei dipendenti della Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A., tra i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi». I candidati, al momento della nomina sono auditi pubblicamente dalla Commissione Parlamentare di Indirizzo e Vigilanza, previe proposte e pareri formulati dalle associazioni culturali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»;*
- d) *al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 15-bis);*
- e) *al comma 1, lettera f), all'alinea sostituire le parole: «Il consiglio di amministrazione nomina il presidente e l'amministratore delegato, con provvedimento motivato» con le seguenti: «Il consiglio di amministrazione nomina o revoca il presidente e, su proposta del presidente, nomina o revoca l'amministratore delegato, con provvedimento motivato».*

Motivazione

La durata individuale dei mandati favorisce, insieme con la diversità dei soggetti nominanti. lo sfalsamento degli equilibri del Consiglio di amministrazione rispetto alla sfera della politica

Gli incarichi di Presidente e Amministratore Delegato, in quanto decisi dal consiglio di amministrazione, restano nella disponibilità del Consiglio stesso che ne fissa la durata e l'eventuale revoca anticipata.

Nelle funzioni del Presidente la vigilanza circa "il pluralismo e le diverse linee editoriali" esprime il cosiddetto pluralismo organizzato, radicalmente in contrasto con la formula, adottata nell'emendamento, del comma 1 dell'articolo 5 del Regolamento 2024/1083.

AS 162 NT
EMENDAMENTO

ART. 9

FLORIDIA Barbara, DE CRISTOFARO, FREGOLENT, NICITA

Sopprimere l'articolo

Motivazione

L'autorizzazione alla cessione delle società partecipate rischia di aprire alla privatizzazione di asset strategici. L'emendamento soppressivo tutela il carattere pubblico e unitario del servizio radiotelevisivo.

AS 162 NT
EMENDAMENTO

ART. 10

NICITA, FLORIDIA Barbara, DE CRISTOFARO, FREGOLENT

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La disposizione di cui articolo 63, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208, si applicano anche ai membri che hanno ricoperto la carica prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai soli fini del calcolo dei mandati consecutivi».

Motivazione

Il testo NT rende retroattiva la disciplina sui mandati del cda. L'emendamento limita la retroattività al solo calcolo dei mandati consecutivi, per garantire certezza giuridica ed evitare contenziosi.

A.S. 162 NT
EMENDAMENTO
ART. 12

FREGOLENT, DE CRISTOFARO, NICITA, FLORIDIA Barbara

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore. I componenti del consiglio di amministrazione della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. in carica alla medesima data cessano dal mandato.
2. Il contratto di servizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rimane valido fino alla sua naturale scadenza. Il nuovo contratto quadro di Attività e Risorse di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è stipulato entro dodici mesi dalla scadenza del contratto in corso.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., nominato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, presenta entro sei mesi dal proprio insediamento un piano dettagliato per la distribuzione dei programmi del servizio pubblico sulle piattaforme digitali, in vista del previsto switch off della distribuzione in tecnologia digitale terrestre entro il 2030.